



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 3/2019

Limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA al 31/12/2018 risultante dalla dichiarazione IVA 2019

Come ben noto a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte notevoli limitazioni alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Tale limitazioni sono state ulteriormente rafforzate. In particolare:

- **fino all'importo annuale di € 5.000,00** il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio (2019) nel presupposto, ovviamente, che quando verrà presentata la dichiarazione IVA del 2018 detto credito risulterà sussistente;
- se s'intende utilizzare in compensazione un **importo superiore a € 5.000,00** è necessario:
 - ◆ trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA;
 - ◆ ottenere da un professionista abilitato il "visto di conformità". Il professionista ha il compito di certificare, assumendosene la responsabilità, la veridicità e correttezza del credito IVA risultante dalla dichiarazione.

E' bene sottolineare che non vi è alcun limite nell'utilizzare il credito Iva in verticale (ossia IVA su IVA) ma che la limitazione sopra descritta è riferita solo all'ipotesi che si intenda utilizzare il credito IVA in compensazione mediante Mod. F24, per il pagamento di altre imposte o contributi. In questa ipotesi il tetto massimo della compensazione è di 700.000,00 euro, elevato a un milione per i sub-appaltatori edili (articolo 35, comma 6-ter, del DI 223/2006).

Si fa presente che per la compensazione in F24 dei crediti IVA per importo superiore a € 5.000,00 non possono più essere utilizzati i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, né possono essere utilizzati i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito.

Ed infatti, il Modello F24 contenente una compensazione di un credito IVA per importo superiore a € 5.000,00 può essere trasmesso:

- direttamente dal contribuente mediante i **canali Entratel o Fisconline**;
- tramite **gli intermediari abilitati al servizio Entratel**. In questo caso, l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

E' importante sottolineare che in mancanza dei presupposti illustrati nella presente informativa, il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate provvede a scartare il Modello F24, dandone apposita comunicazione nella ricevuta telematica.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*